

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2019.

Istituzione del centro di riferimento nazionale per la rilevazione negli alimenti di sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze.

IL MINISTRO

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante: «Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante: «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera l);

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente: «Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1994, n. 68;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, recante: «Centri di riferimento nazionali nel settore veterinario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante: «Norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante: «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Vista l'istanza e la relativa documentazione presentata ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999 - acquisita dal Ministero della salute con prot. DGSAF n. 14872 del 20 giugno 2016 - con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha formulato la proposta di istituire un Centro di riferimento nazionale per allergie e intolleranze alimentari;

Vista la nota prot. n. 26744 del 30 giugno 2016 e la nota prot. n. 15213 del 20 marzo 2019, con le quali la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ha espresso parere favorevole all'istituzione del predetto Centro di riferimento nazionale, ritenendo che l'individuazione di una struttura di coordinamento nazionale che svolga attività di programmazione scientifica, *risk-assessment*, sorveglianza e analisi epidemiologica, sviluppo e diffusione delle metodiche analitiche, nonché di supporto tecnico scientifico alle attività delle autorità competenti, sia a livello centrale che periferico, possa rappresentare una occasione di miglioramento della sinergia tra le competenze e le esperienze in atto;

Preso atto che, con nota prot. n. 12183 del 16 settembre 2016, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha comunicato la nuova denominazione dell'istituendo Centro, individuato come Centro di riferimento nazionale per la rilevazione negli

alimenti di sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze»;

Vista la nota prot. n. 8867 del 29 marzo 2019, con la quale la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari attesta che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei Centri di riferimento nazionale dall'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in qualità di Centro regionale allergie e intolleranze alimentari, individuato con determinazione n. 756 del 3 ottobre 2013 della Regione Piemonte, Direzione sanità - Settore prevenzione e veterinaria;

Considerato che con l'istituzione del Centro di riferimento nazionale in argomento questo Ministero potrà disporre di uno specifico strumento tecnico scientifico che, in collaborazione con gli altri Istituti zooprofilattici sperimentali, amministrazioni, centri ed associazioni del settore, possa ottenere risultati armonizzati su base nazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire un Centro di riferimento nazionale per la rilevazione negli alimenti di sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è istituito il «Centro di riferimento nazionale per la rilevazione negli alimenti di sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze».

Art. 2.

1. Il Centro di riferimento di cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

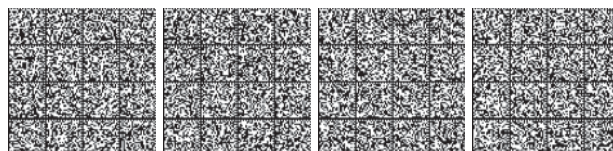
a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti zooprofilattici sperimentali, ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute;

c) cura l'organizzazione di corsi di formazione, nell'ambito delle proprie competenze, per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di Enti competenti;

d) promuove e svolge attività di programmazione scientifica, di *risk-assessment*, di sorveglianza e analisi epidemiologica;

e) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze, ivi compresi la collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni, centri ed associazioni del settore.



Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2019

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 1520

19A03986

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 6 giugno 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Friuli Grave a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Friuli Grave».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradiziona-

li nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2015, n. 63639, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2015, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini DOC Friuli Grave ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Friuli Grave»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

